

ATTO COSTITUTIVO/ASSOCIAZIONE

31 MAR 1999
MAG. DI BULLEA

Il 18 maggio 1999 in Catanzaro, sono presenti i signori:

- Callè Gianfranco , nato a S. Paolo (Brasile) il 17.11.1966 e residente in Guardavalle M. (CZ), via F. Cilea ,22 (C.F. CLLGFR66S17Z602W);
- Fabiano Dario , nato a Catanzaro il 02.02.1970 e ivi residente vico Progreso I^, n°5 (C.F. FBNDRA70B02C352D);
- Guido Liliana Carmela,, nata a Montalto Uffugo il 20.10.1947 e residente a Catanzaro via U. Boccioni n°7(C.F. GDULNC47R60F416Y) ;
- Arcuri Maria Assunta nata a Carlopoli il 29/01/1968 e residente in Catanzaro via D.Romeo n°37 (C.F.RCRMSS68A69B790J) ;
- Baiocco Paola nata a Catanzaro il 26.05.1972 e residente in Catanzaro via D. Romeo 35, (C.F. BCCPLA72E66C352Q) ;
- Corapi Francesco nato il 21.06.1970 a Catanzaro e residente in Corso Mazzini n°20 in Catanzaro (C.F. CRPFNC70H21C352D) ;
- Pallone Maria Lucia nata il 09/12/1966 a Roma, residente in via Giovanni Patari n°8 a Catanzaro (C.F. PLLMRA66T49H501O) ;
- Russo Angela nata il 07/08/1964 a Roma, residente in Taranto via Plateya n°99 (C.F. RSSNGL64M47H501Z);
- Santoro Sergio nato a Catanzaro il 27/07/1945, residente a Catanzaro via S. Angelo n°9 (C.F. SNTSRG45L27C352X) ;
- Marino Massimiliano nato il 02/05/1971 a Catanzaro, residente a Catanzaro in via dei Tulipani (C.F. MRNMSM71E02C352M);
- Marrone Sara nata il 21/06/1970 a Montreal (Canada) e residente a Catanzaro Lido via Taranto n°25 (C.F. MRRRSR70H61Z401H) ;

-Articolo 1

E' costituita tra i componenti un'Associazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ("ONLUS") denominata "CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - IL MANTELLO".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in via D. Romeo 35, c/o D.ssa Paola Baiocco, 88100 - Catanzaro.

Articolo 3

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per cui ha lo scopo di essere strumento di presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini del lavoro.

Articolo 4

La durata dell'Associazione prevista a tempo indeterminato.

Articolo 5

L'Associazione è retta dallo statuto che firmato dai componenti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare.

Articolo 6

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il - Comitato Direttivo;
- il Presidente

il Collegio dei Revisori dei Conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'assemblea.

Articolo 7

Il Comitato Direttivo per il primo triennio è costituito dai signori:

1)GUIDO LILIANA, 2)PALLONE MARIA LUCIA, 3)ARCURI MARIA ASSUNTA, 4)CORAPI FRANCESCO, 5)BAIOCCO PAOLA;

A Presidente viene eletto per il primo triennio, il signor: CALLE' GIANFRANCO che accetta.

Articolo 8

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell'Associazione viene determinata nel seguente modo: - lire 20.000 (ventimila) per i soci ordinari;

- lire 50.000 (cinquantamila) per i soci sostenitori.

Articolo 9

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte dell'Associazione. Letto, confermato e sottoscritto

Gianfranco Calle
Russo Angela
Marrone Rosaria
Leis Assunta Arcuri
Santoro Sergio

Corapi Francesco
Massimiliano Maria
Guido Liliana
Paola Baiocco
Maria Pallone

MINISTERO DELLE FINANZE
 UFFICIO DELLE ENTRATE DI CATANZARO
 AREA SERVIZI AL CONTRIBUENTE

Registrato a Catanzaro il 31.05.99
 N. 2889 Serie B
 Imposta versata L. 20000
 di cui per Invim L. 17
 IL CAPO AREA D





STATUTO

Articolo 1

E' costituita un'associazione -- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale "ONLUS"-- denominata "CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - IL MANTELLO" (C.F. 97031430792) con sede legale in via D. Romeo n° 35 c/o D.ssa Paola Baiocco, 88100 - Catanzaro. L'Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione Compagnia delle opere con sede in Milano, alla quale aderisce. L'Associazione aderisce a quella Nazionale dei centri di Solidarietà della Compagnia delle Opere, con sede in Milano.

Articolo 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per cui ha lo scopo di essere strumento di presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini del lavoro.

A tal fine si propone di:

a) favorire - con la creazione di centri di aggregazione giovanile- l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo la disponibilità di posti di lavoro.

A questo scopo intratterrà rapporti con enti pubblici, artigiani, commerciali e culturali, e con le organizzazioni sindacali;

b) favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, anche tramite collaborazione con gli Enti scolastici;

c) favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione sia promuovendo la costituzione di cooperative edilizie sia fornendo informazioni riguardo la disponibilità di alloggi;

d) promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

e) promuovere attività sociali, ricreative, turistiche con organizzazione di soggiorni per attività culturali, o al patrimonio artistico e naturale della Nazione;

f) promuovere momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;

g) promuovere e organizzare la raccolta di viveri, vestiari, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti a favore di realtà bisognose, con particolare riferimento a quelle presenti nel terzo mondo;

h) organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa;

i) favorire l'assistenza sociale e socio sanitaria dei soggetti più deboli e in modo particolare dei portatori di Handicap, dei minori a rischio, degli anziani e degli extracomunitari.

L'Associazione che non ha fini di lucro potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica, finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere riviste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione ed assistenza nei settori di attività

Articolo 3

Nell'associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali.

E' tuttavia facoltà del Comitato Direttivo della associazione assimilare altri soci ai soci fondatori attribuendo ad essi le medesime prerogative.

Sono soci ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda e avendo accettato integralmente lo statuto e il regolamento interno, ove fosse adottato, ed impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge, vengono ammessi a farne parte dal Comitato direttivo.

Sono soci onorari dell'associazione gli associati all'associazione Compagnia delle opere e tutti gli associati alla Associazione Nazionale dei centri di solidarietà della Compagnia delle Opere, nonché gli enti e le persone fisiche che usufruiscono dei servizi della Compagnia delle opere.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Comitato direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 4

La domanda per essere ammesso deve essere presentata al Comitato direttivo il quale deciderà senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

Articolo 5

Sono Organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti se la sua viene deliberata dalla assemblea.

Articolo 6

Il comitato direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette scelti tra i soci fondatori e tra quelli assimilati a norma del precedente art. 3. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Il Comitato direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Ogni carica è gratuita, salvo diversa delibera dell'assemblea.

Ove venisse a mancare uno o più membri del Comitato direttivo gli altri integreranno il Comitato per cooptazione.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il comitato decadrà e l'assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Il Comitato direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un vice Presidente

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del comitato direttivo.

Al Comitato direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Il Comitato direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative, fra propri componenti o fra soci.

Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente, lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per atti di straordinaria amministrazione per i quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Il comitato direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente e in sua assenza i membri del Comitato nominano un Presidente di turno.

Articolo 7

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o da chi ne fa le veci.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio.

Ogni socio non può avere più di due deleghe dai soci che possono rappresentare più soci.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

All'assemblea possono partecipare i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa nonché i soci onorari.

L'assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il Comitato direttivo e dovrà anche essere convocato quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo dei soci.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblico con affissione presso la sede con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'eventuale seconda convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno e spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive generali della associazione,
- alla nomina dei componenti del Comitato direttivo
- alla nomina del comitato del Collegio dei revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ubicazione del domicilio dell'Associazione;
- a tutto quanto ad essa demandato per statuto.

Articolo 8

La gestione sociale potrà essere controllata da un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi nominata dall'assemblea che durano in carica tre anni.

Articolo 9

Il patrimonio sociale è formato:

- a) - dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
- b) - dai contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- c) - dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- d) - da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- e) - da entrate per servizi prestati dalla associazione;
- f) - da ogni altra entrata o conferimento che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

31 MAR



soci potranno recedere dall'associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente il quale ne darà comunicazione al Comitato direttivo.

Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti sia alle quote versate.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo con deliberazione motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

In caso di comportamento di un socio in modo difforme o contrasto con il presente statuto e con gli scopi dell'associazione nonché con le sue direttive potrà deliberare l'esclusione del socio senza obbligo di motivazione. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Articolo 11

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori ed assimilati.

Il patrimonio verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di finalità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione apposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Giuseppe Calli

Russo Angela

Marrone Rosaria

Caria Assunta Arcuri

Santoro Luigi

Corro Fabrizio

Mazzini Lino Massimo

Gianni Guido

Paolo Sabatini

Maria Patrizia

4354

COTIA

1

2

MODIFICA--ATTO COSTITUTIVO/ STATUTO --ASSOCIAZIONE
"CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE -- IL
MANTELLO -- CATANZARO

Premesso che

- in data 18 maggio 1999 è stata costituita a Catanzaro l'Associazione "Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere -- Il Mantello";
- l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione sono stati registrati presso l'Ufficio delle Entrate di Catanzaro il 31 maggio 1999 (n° 2889 -- serie 3);
- l'Associazione è stata costituita come " ONLUS" ma l'attività esercitata è stata assolutamente di volontariato, non è stata presentata quindi mai domanda, alla Direzione dell'Ufficio delle Entrate, di autorizzazione ad esercitare attività come "ONLUS";
- attualmente si è posta l'esigenza di una modifica statutaria che indichi: 1) il "Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere -- Il Mantello" di Catanzaro come associazione di volontariato; 2) la modifica dell'indirizzo della Sede Legale;
- l'elenco degli aderenti è stato aggiornato con la perdita della qualità di socio a seguito di dimissioni per la Sig.ra Guido Liliana Carmela, nata il 20/10/1947 ed a seguito di esclusione per mora superiore a sei mesi per i sig.ri Marino Massimiliano nato il 02/05/1971, Marrone Sara nata il 21/06/1970, Santoro Sergio nato il 27/07/1945, Corapi Francesco nato il 21/06/1970;

I SOCI DELIBERANO :

1) (modifica art. n°1 dell'atto costitutivo) : Si rimuove " Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale ("ONLUS"). si inserisce "... L'associazione si ispira ai principi generali del volontariato quali sono espressi dalla legislazione vigente. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici".

autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per eventuali attività che richiedessero una specifica specializzazione".

4) (modifica art. 6 dello statuto): si sostituisce "... Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell'assemblea" con "... Ogni carica è gratuita".

5) (modifica art. 9 dello statuto): si rimuove il comma e).

I SOCI CHIEDONO:

- la registrazione dello Statuto ed Atto Costitutivo modificati che si allegano;
- di poter fruire delle agevolazioni fiscali di cui alla legge sul volontariato n° 266 del 1991.

Catanzaro 28/ 11/2001

Antonio Salomone
G. P. Celli
Angelo Piro
Paola Zolotto
Maria Assunta Arcuri
Maria Palone

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CATANZARO
- AREA SERVIZI AL CONTRIBUENTE -

Registrato il 10/12/01 al n. 586
Serie 3 Imposta versata L. ESENTE
per cui INVIM L. 1

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto SCORTECCI)



**ATTO COSTITUTIVO-- MODIFICATO -- ASSOCIAZIONE " CENTRO DI
SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - IL
MANTELLO"—CATANZARO**

Il 28 novembre 2001 in Catanzaro, sono presenti i signori:

- Callè Gianfranco , nato a S. Paolo (Brasile) il 17.11.1966 e residente in Guardavalle M. (CZ), via F. Cilea ,22 (C.F. CLLGFR66S17Z6024W);
- Fabiano Dario , nato a Catanzaro il 02.02.1970 e ivi residente vico Progresso I^, n°5 (C.F. FBNDRA70B02C352I); ;
- Arcuri Maria Assunta nata a Carlopoli il 29/01/1968 e residente in Catanzaro via D.Romeo n°37 (C.F.RCRMSS68A69B790J) ;
- Baiocco Paola nata a Catanzaro il 26.05.1972 e residente in Catanzaro via D. Romeo 35, (C.F. BCCPLA72E66C352Q) ;
- Pallone Maria Lucia , nata il 09/12/1966 a Roma, residente in via Giovanni Patari n°8 a Catanzaro (C.F. PLLMRA66T49H501O) ;
- Russo Angela , nata il 07/08/1964 a Roma, residente in Taranto via Plateya n°99 (C.F. RSSNGL64M47H501Z);

-Articolo 1

E' costituita tra i componenti un'Associazione denominata "CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE- -IL MANTELLO" . L'Associazione si ispira ai principi generali del volontariato quali sono espressi dalla legislazione vigente. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Catanzaro, via Carlo V° n°193 c/o Centro Servizi - Pastorale del Lavoro -. L'eventuale cambio di sede legale (all'interno dello stesso comune) non comporterà modifiche allo statuto sociale.

Articolo 3

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per cui ha lo scopo di essere strumento di presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini del lavoro.

Articolo 4

La durata dell'Associazione prevista a tempo indeterminato.

Articolo 5

L'Associazione è retta dallo statuto che firmato dai comparenti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare.

Articolo 6

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il - Comitato Direttivo;
- il Presidente

il Collegio dei Revisori dei Conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'assemblea.

Articolo 7

Il Comitato Direttivo per il prossimo triennio è costituito dai signori:
1) PALLONE MARIA LUCIA. 2) ARCURI MARIA ASSUNTA. 3) BAIocco PAOLA;

A Presidente viene eletto per il prossimo triennio, il signor:
CALLE' GIANFRANCO che accetta.




Articolo 8




La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell'Associazione viene determinata nel seguente modo: - lire 20.000 (ventimila) per i soci ordinari;
- lire 50.000 (cinquantamila) per i soci sostenitori.

Articolo 9

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

STATUTO

Articolo 1

E' costituita un'associazione -- denominata "CENTRO DI SOLIDARIETA' DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE - IL MANTELLO" (C.F. 97031430792) con sede legale in via Carlo V° n° 193 c/o Centro Servizi - Pastorale del Lavoro, 88100 - Catanzaro (l'eventuale cambio di sede legale all'interno dello stesso comune non comporterà modifiche allo statuto sociale). L'associazione si ispira ai principi generali del volontariato quali sono espressi dalla legislazione vigente. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. L'Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione Compagnia delle opere con sede in Milano, alla quale aderisce. L'Associazione aderisce a quella Nazionale dei centri di Solidarietà della Compagnia delle Opere, con sede in Milano.

Articolo 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per cui ha lo scopo di essere strumento di presenza sociale, culturale e ricreativa per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini del lavoro.

A tal fine si propone di:

a) favorire - con la creazione di centri di aggregazione giovanile- l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro fornendo informazioni riguardo la disponibilità di posti di lavoro.

A questo scopo intratterrà rapporti con enti pubblici, artigiani, commerciali e culturali, e con le organizzazioni sindacali;

b) favorire la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione nonché la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, anche tramite collaborazione con gli Enti scolastici;

c) favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione sia promuovendo la costituzione di cooperative edilizie sia fornendo informazioni riguardo la disponibilità di alloggi;

d) promuovere attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

e) promuovere attività sociali, ricreative, turistiche con organizzazione di soggiorni per attività culturali, o al patrimonio artistico e naturale della regione;

f) promuovere momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività sportive in genere;

provvedere e organizzare la raccolta di viveri, vestiari, farmaci, contributi e aiuti a favore di realtà bisognose, con particolare riferimento a quelle presenti nel terzo mondo;

organizzare e gestire, anche attraverso terzi, centri di somministrazione di bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola calda e mensa; fornire l'assistenza sociale e socio sanitaria dei soggetti più deboli e in particolare dei portatori di Handicap, dei minori a rischio, degli extracomunitari.

L'associazione che non ha fini di lucro potrà svolgere inoltre ogni attività sociale, economica, finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi nei limiti stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n°266 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere riviste dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie ed offrire collaborazione ed assistenza nei settori di attività. Le prestazioni fornite dagli aderenti, a qualsiasi titolo, sono gratuite in quanto l'associazione opera per fini di solidarietà. L'associazione, in conformità a quanto disposto dall'art.3 comma 4° della legge 266/91, non assumerà lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per eventuali attività che richiedessero una specifica specializzazione.

Articolo 3

Nell'associazione si distinguono: soci fondatori, soci ordinari, soci onorari.

Soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e danno vita alla prima fase degli organi sociali.

La facoltà del Comitato Direttivo della associazione assimilare altri soci ai soci fondatori attribuendo ad essi le medesime prerogative.

Soci ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda e avendo accettato integralmente lo statuto e il regolamento interno, ove fosse adottato, ed impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'associazione si prefigge, vengono ammessi a farne parte dal Comitato Direttivo.

Soci onorari dell'associazione gli associati all'associazione Compagnia delle Opere e tutti gli associati alla Associazione Nazionale dei centri di solidarietà della Compagnia delle Opere, nonché gli enti e le persone fisiche che usufruiscono dei servizi della Compagnia delle opere.

Soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal Comitato direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ARTICOLO 4

Domanda per essere ammesso deve essere presentata al Comitato al quale deciderà senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

Articolo 5

Organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci;

Comitato direttivo;

Presidente

Collegio dei Revisori dei Conti se la sua viene deliberata dalla assemblea.

Articolo 6

Comitato direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sei, scelti tra i soci fondatori e tra quelli assimilati a norma del precedente articolo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Comitato direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Comitato direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta.

Carica è gratuita.

Se venisse a mancare uno o più membri del Comitato direttivo gli altri completano il Comitato per cooptazione.

Membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato che li ha cooptati.

Se venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il comitato si dimette e l'assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Comitato direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del comitato direttivo.

Al Comitato direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Comitato direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

La assemblea distribuisce incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria dei settori di attività o di iniziative, fra propri componenti o fra soci.

Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente, lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.

La validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato direttivo e il voto favorevole della

dei presenti, salvo che per atti di straordinaria amministrazione
il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Il direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente e in
i membri del Comitato nominano un Presidente di turno.

Articolo 7

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o da
soci.

Un socio può farsi rappresentare da un altro socio.

Non può avere più di due deleghe dai soci che possono
rappresentare più soci.

Un associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea possono partecipare i soci fondatori e ordinari in regola con il
pagamento della quota associativa nonché i soci onorari.

L'assemblea potrà essere convocata ogni qualvolta lo reputerà necessario il
Comitato direttivo e dovrà anche essere convocato quando ne faccia
richiesta scritta e motivata un terzo dei soci.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblico con affissione
alla sede con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'eventuale
data della convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per
la convocazione.

La validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima
convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà
dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

In caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il
numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Le delibere concernenti le modifiche dello statuto sarà tuttavia necessario
il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte l'anno e spetta all'assemblea
decidere sul merito:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

2. gli indirizzi e direttive generali della associazione,

3. la nomina dei componenti del Comitato direttivo

4. la nomina del comitato del Collegio dei revisori;

5. l'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;

6. la variazione del domicilio dell'Associazione;

7. tutto quanto ad essa demandato per statuto.

Articolo 8

L'assemblea sociale potrà essere controllata da un Collegio dei Revisori dei
soci composto da tre membri effettivi nominata dall'assemblea che durano
in carica tre anni.

Articolo 9

Il Consiglio sociale è formato:

- a) - dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione;
- b) - dai contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- c) - dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- d) - da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- e) - da ogni altra entrata o conferimento che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

I soci potranno recedere dall'associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente il quale ne darà comunicazione al Comitato direttivo.

Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia ad eventuali conferimenti sia alle quote versate.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

In caso di comportamento di un socio in modo difforme o contrasto con il presente statuto e con gli scopi dell'associazione nonché con le sue direttive potrà deliberare l'esclusione del socio senza obbligo di motivazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Articolo 11

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci fondatori ed assimilati.

Il patrimonio verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di finalità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

